# dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor

## Atto del Governo n. 320

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 289

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 386

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

PREMESSA ..... 1

Articoli 1 e 4 (Art. 1 *(Modifiche al T.U.B.) e* Art. 4 *(Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al T.U.B. di cui all'articolo 1)*) ..... 1

Articoli 2 e 5 (Art. 2 *(Modifiche T.U.F.),* Art. 5 *(Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al T.U.F. di cui all'articolo 2)*) ..... 15

Articolo 3 *(Modifiche alla legge n. 262/2005 recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ovvero di* governance *della Banca d'Italia)* ..... 17

Articolo 6 *(Clausola di invarianza finanziaria)* ..... 19

*INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO*

| | | |
|---|---|---|
| **Natura dell'atto:** | Schema di decreto legislativo | |
| **Atto del Governo n.** | 320 | |
| **Titolo breve:** | Schema D.lgs recante recepimento della direttiva (UE) che modifica la direttiva riguardante i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e modifica il regolamento (UE) concernente i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor* | |
| **Riferimento normativo:** | articoli 1 e 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91 | |
| **Relazione tecnica (RT):** | Presente | |
| | **Senato** | **Camera** |
| **Commissione competente:** | 6ª (Finanze e tesoro) *in sede consultiva*<br>4ª (Politiche dell'Unione europea) *in sede osservazioni*<br>5ª (Bilancio) *in sede osservazioni* | *Assegnazione primaria:*<br>VI Finanze<br>*Deliberazione di rilievi:*<br>V Bilancio e Tesoro<br>*Esame per i profili di compatibilità normativa UE*:<br>XIV Politiche dell'Unione europea |

## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 320), che introduce modifiche al Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - TUB), al Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF) e alla legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262), dà attuazione all'articolo 16 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91) ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che ha modificato la direttiva 2013/36/UE (CRD), e al regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), che ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il comma 2 dell'articolo 16 richiamato stabilisce che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti derivanti dall'esercizio potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

## Articoli 1 e 4
## (Art. 1 *(Modifiche al T.U.B.) e* Art. 4 *(Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al T.U.B. di cui all'articolo 1)*)

**L'articolo 1** dispone la revisione delle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono previste modifiche riferite alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo, al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità nonché al quadro normativo relativo agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali. Inoltre, sono previste ulteriori modifiche riguardanti: la disciplina sulle fusioni e scissioni; l'introduzione di una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività; la disciplina sui gruppi bancari

e sulla vigilanza consolidata; le sanzioni amministrative e le penalità di mora di cui si introduce apposita disciplina e procedimento

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, alle lettere da a) a rrr), introduce delle modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) e al regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III). Con le modifiche al TUB si dà altresì attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega di cui all'articolo 16 della legge n. 21 del 2024.

**Introduzione di una disciplina di dettaglio sull'operatività in Italia delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo**

In particolare, la lettera a) introduce tra le definizioni del Testo unico quella di "banca di Stato terzo", definendola come ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-*bis*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La lettera d) stabilisce, tra l'altro, l'abrogazione della disposizione (articolo 14, comma 4 TUB) per la quale lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo debba essere autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni. Tale autorizzazione viene normata nell'articolato conseguentemente alle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* "Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo", introdotto dalla lettera e).

Alla lettera e) l'anzidetto articolo 14-*bis* dispone che una banca di Stato terzo deve presentare domanda di autorizzazione per stabilire una succursale nel territorio della Repubblica; nel rispetto di quanto stabilito relativamente alle Banche di paesi terzi dall'articolo 29-*ter* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, una banca di Stato terzo è soggetta all'obbligo di stabilire una succursale per l'esercizio nel territorio della Repubblica di determinate attività. Sono esenti dal suddetto obbligo le attività prestate nei confronti di: banche; altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo; clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come definiti ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo; le condizioni richieste affinché la Banca d'Italia possa autorizzare lo stabilimento di una succursale di banca di Stato terzo sono: che la banca dello Stato terzo, nello Stato terzo in cui è stabilita, è autorizzata e sottoposta a vigilanza all'esercizio delle attività per le quali chiede autorizzazione; la presentazione di un programma che riporti l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale; la ricezione da parte dell'autorità di vigilanza competente nello Stato terzo della notifica dell'istanza e del programma di attività anzidetto; l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza competente nello Stato terzo che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti previsti dalle norme dello Stato terzo inerenti alla solidità patrimoniale nonché all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili; il rispetto dei requisiti di cui al nuovo Titolo III, capo I-*bis*; l'assenza di ostacoli allo scambio di informazioni ai fini della vigilanza tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo; l'assenza di fondati motivi per ritenere che l'utilizzo della succursale sia connesso al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto della condizione di reciprocità; l'operatività delle succursali delle banche di Stato terzo autorizzate in Italia non può avvenire al di fuori del territorio della Repubblica. Non sono soggette a tale limitazione le operazioni di provvista infragruppo effettuate con altre succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea nonché le operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgono di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali; la Banca d'Italia conclude accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo prima dell'inizio delle attività della succursale nel territorio della

Repubblica. Tale previsione è da considerarsi relativa alle sole succursali qualificate, laddove non è applicabile per quelle non qualificate ai sensi dall'articolo 58-*ter*, comma 1; la Banca d'Italia pronuncia la decadenza dall'autorizzazione se entro 12 mesi dal rilascio l'autorizzazione stessa non sia stata utilizzata, se l'autorizzazione è stata oggetto di espressa rinuncia ovvero nel caso in cui le attività della succursale siano cessate per un periodo superiore a sei mesi. Nel caso di decadenza dall'autorizzazione rimangono inalterati nei confronti della succursale i poteri delle autorità creditizie previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia dispone la revoca dell'autorizzazione al verificarsi di una o più delle condizioni a seguire: il venir meno delle condizioni sulla base delle quali era avvenuto il rilascio delle autorizzazioni; il rilascio dell'autorizzazione è avvenuto mediante la presentazione di false dichiarazioni o altre irregolarità; il mancato rispetto dei requisiti prudenziali definiti dalle norme dello Stato terzo da parte della banca dello Stato terzo o del suo gruppo; il venir meno della capacità della succursale di garantire il soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori, con particolare riferimento alla sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti; con riferimento alla succursale ovvero alla banca dello Stato terzo ovvero al suo gruppo, la presenza di fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo o siano in corso operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia procede parimenti anche qualora ci siano fondati motivi per ritenere che sia aumentato il rischio in tal senso; abbia luogo una violazione conseguente all'inosservanza delle norme e disposizioni richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a); qualora non sia presentata domanda di autorizzazione all'attività bancaria nei casi previsti dall'articolo 58-*septies* o qualora l'autorizzazione sia negata. L'articolo 58-*septies* è compreso nel Titolo III, capo I-*bis*, introdotto dalla lettera t) del comma 1, dell'articolo in esame (si veda lettera t) per ulteriori dettagli), in materia di Succursali di banche di Stato terzo. Nel caso di revoca all'autorizzazione, così come di pronuncia di decadenza, rimangono fermi nei confronti della succursale i poteri delle autorità creditizie previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. La revoca è disposta, altresì, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95. Le disposizioni attuative del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia.

La lettera g) riforma le previsioni concernenti la libera prestazione di servizi (articolo 16 TUB), stabilendo che le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali, previa comunicazione alla Banca d'Italia che individua le condizioni necessarie richieste. Qualora non siano soddisfatte le anzidette condizioni la Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività. Le disposizioni attuative riferite alla disciplina in materia di libera prestazione di servizi sono emanate dalla Banca d'Italia.

La lettera t) introduce al Titolo III, dopo il capo I, il Capo I-*bis* "Succursali di banche di Stato terzo", articolato in una prima sezione concernente la classificazione e il regime applicabile (articoli da 58-*ter* a 58-*quater*) e una seconda sezione contenente disposizioni in materia di vigilanza (articoli da 58-*quinquies* a 58-*septies*). In estrema sintesi, l'articolo 58-*ter* riporta i criteri necessari affinché una succursale di banca di Stato terzo possa essere considerata succursale qualificata; l'articolo 58-*quater* stabilisce che alle succursali qualificate, di cui all'articolo 58-*ter*, si applicano i requisiti di cui nella successiva seconda sezione del Capo I-*bis*; l'articolo 58-*quinquies* contiene norme in materia di vigilanza; l'articolo 58-*sexies* contiene norme attinenti ai requisiti patrimoniali e di liquidità; l'articolo 58-*septies* afferisce ai poteri di vigilanza riconosciuti alla Banca d'Italia e alle misure attuabili in tale ambito.

**Revisione della disciplina in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità**

Viene riformato il quadro normativo afferente all'istituto del segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità (articolo 7 del TUB), prevedendo che autorità prudenziali e tributarie possano scambiarsi informazioni.

La lettera b) disciplina l'estensione delle possibilità e degli obblighi di comunicazione a terzi per la Banca d'Italia, con riferimento alle informazioni e i dati in suo possesso in ragione della sua attività di vigilanza[1].

La lettera gg) del comma 1 dispone una modifica all'articolo 69, comma 1-*bis*, lettere b) e c) a seguito della quale, nell'ambito degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti dalla Banca d'Italia con le autorità competenti per agevolare la vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea, la possibilità di ripartizione di specifici compiti e deleghe di funzioni non concerne le società strumentali controllate dalle società di partecipazione finanziaria e dalle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

**Revisione della disciplina sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle principali funzioni**

La lettera i) riforma la normativa in materia di esponenti aziendali (articolo 26 TUB), riformando, tra l'altro, le disposizioni riferite ai criteri di idoneità richiesti ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche e comprendendo nella disciplina anche i responsabili delle principali funzioni aziendali. Tra le modifiche introdotte, si prevede che: tra i criteri di idoneità sia compresa l'indipendenza di giudizio; si tenga conto della disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi nei limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche; i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, articolo 16; vi siano differenti tempistiche a cui gli organi di amministrazione e controllo delle banche devono attenersi per effettuare la valutazione di idoneità dei propri componenti e di adeguatezza complessiva dell'organo, distinguendo i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione; la Banca d'Italia valuti, nei temi e modi da essa stabiliti, l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi tenendo conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT; valuti, inoltre, se i requisiti continuino a essere soddisfatti nel caso vi siano fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo o siano in corso operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia procede parimenti anche qualora ci siano fondati motivi per ritenere che sia aumentato il rischio in tal senso.

La lettera uu) in materia di obblighi dei sistemi di garanzia stabilisce che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia non si applichi la disposizione riferita agli esponenti aziendali in materia di idoneità allo svolgimento dell'incarico (articolo 26 TUB, comma 4) che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

La lettera ggg) dispone che, con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza, a questi si applichino anche le disposizioni di cui ai nuovi commi 5-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 26 (introdotti dalla lettera i) dell'articolo in esame), in materia di idoneità allo svolgimento dell'incarico.

---

[1] Nello specifico le novelle introdotte stabiliscono per la Banca d'Italia: la possibilità di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata; la non opponibilità del segreto d'ufficio all'amministrazione finanziaria nel corso delle attività di controllo volte ad accertare illeciti fiscali; la possibilità di scambio di informazioni con autorità amministrative o giudiziarie anche nell'ambito di situazioni di crisi, oltre che nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La lettera hhh) interviene sulla disciplina afferente al rilascio dell'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, all'emissione di moneta elettronica da parte di soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali. Si prevede, tra i requisiti richiesti per il suddetto rilascio, che i soggetti responsabili del patrimonio destinato per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di *token* di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività, siano soggetti alle previsioni di cui all'articolo 26 in materia di idoneità allo svolgimento dell'incarico, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.

La lettera iii) sostituisce il comma 1-*bis*) dell'articolo 114-*quinquies*.3. La nuova formulazione, rispetto alla vigente, dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applichino le norme in materia di requisiti richiesti per l'idoneità allo svolgimento dell'incarico riferite agli esponenti aziendali e ai responsabili delle principali funzioni aziendali (articolo 26 TUB), ad eccezione di quanto riferito ai criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti, di cui alla lettera d-*bis*), comma 3, articolo 26, introdotta dalla lettera i) dell'articolo in esame.

La lettera lll) tratta la disciplina relativa all'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento rilasciata dalla Banca d'Italia a soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali. In particolare, la modifica introdotta riforma le condizioni richieste ai fini dell'autorizzazione prevedendo che, con riferimento all'individuazione di uno o più soggetti responsabili del patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, a questi si applicano le previsioni normative in materia di idoneità allo svolgimento dell'incarico, di cui all'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.

La lettera mmm) sostituisce il comma 1-*bis*) dell'articolo 114-*undecies*.La nuova formulazione, rispetto alla vigente, dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applichino le norme in materia di requisiti richiesti per l'idoneità allo svolgimento dell'incarico riferite agli esponenti aziendali e ai responsabili delle principali funzioni aziendali (articolo 26 TUB), ad eccezione di quanto riferito ai criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti, di cui alla lettera d-*bis*), comma 3, articolo 26, introdotta dalla lettera i) dell'articolo in esame.

**Revisione della disciplina sulle fusioni e scissioni ed introduzione di una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività**

Si revisiona la disciplina delle seguenti operazioni straordinarie societarie che coinvolgono i soggetti sottoposti a vigilanza (banche e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo):

- fusioni e scissioni;
- operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni rilevanti;
- trasferimenti rilevanti di attività e passività;

Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie di fusione e scissione che coinvolgono banche e società a partecipazione finanziaria mista, si introducono alcune modifiche alle vigenti disposizioni del TUB, al fine di disporre un generalizzato obbligo di preventiva notifica alla Banca d'Italia del progetto di fusione (scissione), in modo che quest'ultima possa autorizzarne l'operazione.

In tal senso, si introducono delle modifiche all'articolo 57 (rubricato "Fusioni e scissioni") del TUB (lettera p) del comma 1). In particolare, ai sensi del novellato comma 1, la Banca d'Italia autorizza le seguenti operazioni di fusione e scissione per incorporazione: fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana. Pertanto, le fusioni e scissioni diverse da quelle per incorporazione (ossia quelle attuate mediante la costituzione di una nuova società risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione) non sono soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia. Ai sensi del novellato comma 2, non si può dar luogo agli adempimenti pubblicitari relativi al progetto di fusione e scissione previsti dal codice civile (ossia iscrizione del progetto nel registro delle imprese) e, con riferimento operazioni transfrontaliere, dal decreto legislativo n. 19 del

2023 (ossia pubblicazione, in via alternativa, del progetto sul sito internet della società) a cui prendono parte banche, né alla deliberazione assembleare che abbia approvato modifiche al progetto, laddove non sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia ovvero, ai sensi dell'articolo 27-*decies* della direttiva (UE) 2013/36, il parere positivo dell'autorità di un altro Stato membro UE competente. In virtù del rinvio contenuto nel nuovo articolo 61-*bis* del TUB, le disposizioni contenute nell'articolo 57 si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. In conseguenza delle modifiche di cui sopra, si dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 36 del TUB ed il richiamo all'articolo 57, commi 2, 3 e 4 contenuti al comma 3 (lettera l) del comma 1), concernete il regime delle fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni (per cui, nella vigente formulazione del comma oggetto di abrogazione, si richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità).

Con riferimento alle operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni rilevanti, in recepimento degli articoli da 27-*bis* a 27-*sexies* della direttiva (UE) 2013/36, si introduce l'obbligo di preventiva autorizzazione (comunicazione) per l'acquisto (cessione), diretto o indiretto, di partecipazioni rilevanti in capo alle banche ed alle società capogruppo di gruppi bancari, mediante l'inserimento dei nuovi articoli 57-*bis* e 61-*bis*, rispettivamente, al Capo I (Vigilanza sulle banche) ed al Capo II (Vigilanza su base consolidata) del Titolo III del TUB. Nello specifico, il nuovo articolo 57-*bis* (rubricato "Partecipazioni rilevanti") del TUB (inserito dalla lettera q) del comma 1) stabilisce, al comma 1, che le banche interessate all'acquisto, diretto o indiretto, di una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, nel caso in cui la soglia di rilevanza sia superata anche su base consolidata, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata (laddove non coincida con l'Italia). Il comma 2 prevede che l'autorizzazione è pertanto rilasciata, quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente. Il comma 3 dispone che se dalla verifica delle condizioni, di cui sopra, non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante. Il comma 4 stabilisce che per quanto detto e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa dalla Banca d'Italia (c.d. "decisione congiunta"). Il comma 5 dispone che, nell'ipotesi in cui non venga adottata una decisione congiunta entro 2 mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione venga trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, in caso di situazioni transfrontaliere. Il comma 6 prevede che laddove le banche intendano cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante sono tenute a comunicare preventivamente alla Banca d'Italia e, nel caso in cui la soglia di rilevanza sia superata anche su base consolidata, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata (laddove non coincida con l'Italia). Il comma 7 dispone un divieto di esercizio dei diritti di voto e di altri diritti inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata ottenuta, ovvero sia stata sospesa o revocata. Il comma 8, in caso di inosservanza di tale divieto, stabilisce che la deliberazione adottata con il voto di tali partecipazioni (c.d. "quorum deliberativo") è impugnabile, ove applicabile, ai sensi del codice civile. Il comma 9 fa salvi i poteri di intervento e sanzionatori ordinariamente attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia, la quale può anche disporre l'alienazione delle partecipazioni, in caso di mancato ottenimento o di revoca dell'autorizzazione. Il comma 10 demanda le disposizioni attuative del nuovo articolo 57-*bis* del TUB alla Banca d'Italia. In virtù del rinvio contenuto nel nuovo articolo 61-*bis* del TUB, le disposizioni contenute nell'articolo 57-*bis* si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

Con riferimento ai trasferimenti rilevanti di attività e passività, in recepimento degli articoli 27-*septies* e 27-*octies* della direttiva (UE) 2013/36, si introduce l'obbligo di preventiva notifica dei trasferimenti rilevanti di attività o passività in capo a banche e società di partecipazione finanziaria mista

capogruppo, mediante l'inserimento del nuovo articolo 58-*bis* al Capo I (Vigilanza sulle banche) del Titolo III del TUB. Nello specifico, il nuovo articolo 58-*bis* (rubricato "Trasferimenti rilevanti di attività e passività") del TUB (inserito dalla lettera s) del comma 1) stabilisce che qualora delle banche italiane prendano parte a trasferimenti di attività e passività qualificati, secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, come "rilevanti", tali operazioni devono essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia. Le modalità di invio della comunicazione sono altresì demandate alle disposizioni attuative della Banca d'Italia. Conseguentemente, viene disposta una modifica all'articolo 58 (rubricato "cessione di rapporti giuridici") del TUB (lettera r) del comma 1), eliminando al comma 1, la possibilità per la Banca d'Italia di sottoporre a preventiva autorizzazione (come previsto dalla vigente formulazione della norma) le seguenti operazioni di maggiore rilevanza: cessione di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Pertanto, la Banca d'Italia emana disposizioni (e non istruzioni) per la cessione di tali rapporti giuridici. Inoltre, mediante l'inserimento al medesimo articolo 58 del nuovo comma 7-*bis*, si stabilisce che alle cessioni di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 58-*bis*, laddove dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo 58-*bis* e relative disposizioni attuative.

**Revisione della disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata**

Si provvede alla revisione della disciplina dei gruppi bancari e la vigilanza consolidata disciplinata dal Titolo III, Capo II, del TUB, al fine di recepire le modifiche apportate all'articolo 21bis della direttiva della direttiva (UE) 2013/36. In particolare, con tali modifiche, si introduce la possibilità per le società di partecipazione finanziaria mista - esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo – di ottenere dalla Banca d'Italia anche l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale.

Nello specifico, si dispone l'abrogazione dei riferimenti alle società strumentali contenuti all'articolo 60 (rubricato "Composizione" del gruppo bancario) del TUB, sebbene venga mantenuta la relativa definizione contenuta nell'articolo 59 (modifica proposta alla lettera u) del comma 1). Pertanto, il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate. Si introducono poi delle modifiche al regime autorizzatorio per la qualifica di capogruppo di cui all'articolo 60-*bis* del TUB (modifica proposta alla lettera v del comma 1). Il comma 1 prevede che l'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Il comma 2 dispone che l'autorizzazione è concessa se ricorrono determinate condizioni previste al comma 2, mentre l'istanza di esenzione può essere presentata se ricorrono tutte le condizioni indicate al comma 3. Si inserisce il comma 3-*bis* che reca la disciplina autorizzatoria per la società di partecipazione finanziaria (mista) intermedia. Il comma 3-*ter* prevede che alle società di partecipazione finanziaria (mista), esentate ai sensi del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 26 recante i requisiti degli esponenti aziendali, salvo alcune eccezioni. Si inserisce al il comma 7-*bis*, ai sensi del quale si stabilisce che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia debbano attenersi alla decisione congiunta adottata, ai sensi del comma 7, dalla Banca d'Italia e dall'autorità dello Stato UE competente per la vigilanza consolidata. Con la modifica al comma 9, si stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni prevista dagli articoli 14, 19 e 57-*bis*.

Si inserisce poi l'articolo 60-*ter* (rubricato "Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento"), al fine di introdurre la possibilità per le società di partecipazione finanziaria mista - esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo – di ottenere dalla Banca d'Italia anche l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale (lettera z) del comma 1). Il comma 1 stabilisce che le società di partecipazione finanziaria

e le società di partecipazione finanziaria mista esentate dalla qualifica di "capogruppo" possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Il comma 2 individua le condizioni che devono contestualmente ricorrere affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata. Il comma 3 dispone la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni per le quali è stata rilasciata. Il comma 4 stabilisce che, nei casi di cui all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Il comma 5 stabilisce che, nei casi di cui all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato UE competente per la vigilanza consolidata. Il comma 6 stabilisce in merito all'applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 60-*bis* del TUB. Il comma 7 demanda alla Banca d'Italia il compito di emanare le disposizioni attuative di tale articolo.

Si inserisce l'articolo 61-*bis* (rubricato "Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo"), che prevede ulteriori disposizioni per le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (lettera aa) del comma 1). In particolare, al comma 1 si individua le disposizioni del TUB applicabili alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. Il comma 2 stabilisce che rientra tra le competenze della Banca d'Italia il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisto, diretto o indiretto, di partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 57-*bis*, nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b) del TUB. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione e le proprie valutazioni all'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Il comma 3 stabilisce che la comunicazione di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni rilevanti, di cui all'articolo 57-*bis*, comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Il comma 4 individua le seguenti operazioni autorizzate dalla Banca d'Italia: fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia; scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia. In tali casi, ai sensi del successivo comma 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 57. Il comma 6 individua le altre disposizioni dell'articolo 57 applicabili alle fusioni e scissioni a cui prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione mista capogruppo. Il comma 7 demanda alla Banca d'Italia il compito di adottare le disposizioni attuative del comma 2, con specifico riferimento alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-*bis*, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità. Si introduce un nuovo periodo al comma 3 dell'articolo 64 del TUB (rubricato "Albo"), ai sensi del quale sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista esentate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 60-*bis*, qualora vengano designate, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, come "capogruppo" a seguito del venir meno delle condizioni di esenzione. Per effetto delle modifiche di cui sopra, lo schema del decreto legislativo reca delle disposizioni di coordinamento con le altre disposizioni del TUB.

Infine, si segnalano le seguenti modifiche recate al Capo II – "Gruppo bancario": all'articolo 98 si elimina l'amministrazione controllata di una delle società del gruppo bancario tra le cause che determinano la sottoposizione della capogruppo italiana ad amministrazione straordinaria, nonché si

stabilisce che le disposizioni di tale articolo siano applicate anche alle società italiane che ottengono l'autorizzazione in qualità di società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo di cui all'articolo 69.1 (lettera aaa) del comma 1); all'articolo 100 si prevede che quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria (lettera bbb) del comma 1); all'articolo 105-*bis* si prevede che la Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti, tra l'altro, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 del TUB (lettera ccc) del comma 1); all'articolo 105-*ter* si prevede che il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiana indicate agli articoli 69.1 e 69.2 del TUB (lettera ddd) del comma 1); all'articolo 109 si prevende che la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata anche nei confronti di: (i) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario (ii) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. Inoltre, tra i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, di cui al comma 3 di tale articolo, il potere di impartire alla capogruppo disposizioni, con provvedimenti di carattere generale o particolari, concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato, ai fini della vigilanza su base consolidata devono tener conto anche della situazione dei soggetti di cui alla nuova lettera c-*ter*); inoltre può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-*ter*), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-*bis*), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata ovvero esercitare ispezioni nei confronti dei soggetti indicati al comma 2 (lettera eee) del comma 1); ulteriori modifiche di coordinamento sono apportate all'articolo 110 e all'articolo 67-*ter*.

**Modifiche alla disciplina delle sanzioni e delle altre misure amministrative**

In recepimento della nuova formulazione degli articoli 65 e 66 della direttiva (UE) 2013/36, si modifica la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII del TUB, al fine di renderle effettive, proporzionate e dissuasive, nonché di introdurre le penalità di mora, in caso di violazioni delle norme di derivazione euro-unitaria in materia di vigilanza prudenziale.

In particolare, si inserisce il nuovo articolo 144-*ter*.1 che prevede al comma 1 la possibilità di applicare le penalità di mora nei confronti di banche, società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, nonché dei soggetti ai quali sono esternalizzate le funzioni aziendali, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e delle persone giuridiche titolari di partecipazioni qualificate (lettera ooo) del comma 1).

Più precisamente, si riconosce la possibilità di applicare nei confronti dei soggetti di cui sopra, in via alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VIII (rubricato "Sanzioni"), una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, pari al 5 per cento del fatturato giornaliero, per l'inosservanza di alcune disposizioni (articolo 139, comma 1, del TUB, articolo 139, comma 3, del TUB, articolo 140, comma 1, del TUB, articolo 144, comma 1, lettera a) del TUB, articolo 144, comma 1-*bis* del TUB, articolo 144-*quinquies*, del TUB). Il successivo comma 2 stabilisce che, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 e purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000, nei confronti dei seguenti soggetti: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1; persone fisiche titolari di

partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. Il comma 3 stabilisce che le penalità di mora possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. Il comma 4 stabilisce che, in ogni caso, la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del termine perentorio stabilito, ai sensi dell'articolo 145.1, comma 1, dalla Banca d'Italia. Il comma 5 prevede che, in ragione della natura, durata e gravità della violazione accertata, la Banca d'Italia – in alternativa alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 – può attivare la procedura disciplinata dal nuovo articolo 145.1, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*. Laddove l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del termine perentorio, la Banca d'Italia avvia il procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 145.

Si dispongono modifiche all'articolo 144-*quater* del TUB (anche con la nuova rubrica "Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora"), quale coordinamento con le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 144-*ter1* (lettera ppp) del comma 1). In particolare, al comma 1 si stabilisce che, anche nella determinazione delle penalità di mora (oltre che dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie), la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante. Si inerisce il nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale, laddove per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo (della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora) è, in ogni caso, proporzionato alla gravità dell'inosservanza, tenuto conto degli altri criteri indicati al comma 1.

Si introducono, altresì, ai sensi della lettera qqq) del comma 1 del presente schema di decreto legislativo, alcuni articoli. Nello specifico, il nuovo articolo 145.1 definisce il procedimento per l'applicazione della mora: il comma 1 indica la procedura per l'applicazione della penalità di mora. In particolare, ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, una volta contestata al soggetto interessato l'inosservanza in corso, stabilisce un termine perentorio entro il quale far cessare l'inosservanza medesima. Laddove l'inosservanza contestata non risulti cessata entro il suddetto termine perentorio, il soggetto interessato è tenuto a pagare una penalità di mora il cui ammontare è determinato dalla Banca d'Italia su base giornaliera, settimanale o mensile, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza, comunque non oltre un periodo massimo di 6 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine perentorio. Il comma 2 stabilisce che qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia, quest'ultima non comunica la penalità di mora. Il comma 3 dispone che la Banca d'Italia applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo, laddove l'inosservanza cessi oltre il termine perentorio oppure perduri fino alla scadenza del periodo massimo di 6 mesi. Il comma 4 demanda la disciplina del procedimento *de quo* ad un provvedimento di carattere generale della Banca d'Italia. Il comma 5 individua le norme della disciplina generale contenuta nell'articolo 145 (rubricato "Procedura sanzionatoria") del TUB applicabile al procedimento *de quo*: il provvedimento di applicazione delle penalità di mora è pubblicato, senza ritardo e per estratto, sul sito *web* della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso tale provvedimento sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito *web* a margine della pubblicazione. Inoltre, la Banca d'Italia può stabilire ulteriori modalità per dare pubblicità al provvedimento, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti (comma 3 dell'articolo 145); nel provvedimento di applicazione delle penalità di mora la Banca d'Italia dispone la pubblicazione, in forma anonima, del provvedimento quando quella ordinaria: (a) abbia ad oggetto dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; (b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; (c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile (comma 3-*bis* dell'articolo 145); se le situazioni di cui al punto precedente hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno (comma 3-*ter* dell'articolo 145). Il comma 6 stabilisce che avverso il provvedimento delle penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il comma 7 stabilisce che qualora la Banca d'Italia abbia comminato la penalità di mora con

il medesimo provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, il soggetto interessato può opporsi sia alla penalità di mora, sia alle sanzioni amministrative. Il comma 8 individua le ulteriori disposizioni dell'articolo 145 applicabili in caso di opposizione al provvedimento delle penalità di mora. Il comma 9 definisce il dispositivo che la sentenza della Corte di appello può avere: i. rigetto dell'opposizione, con spese del procedimento poste a carico della parte opponente; ii. accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento, totale o parziale, del provvedimento ovvero riduzione dell'ammontare o della durata della penalità di mora. Il comma 10 stabilisce che una copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione della stessa sul sito *web* della Banca d'Italia. Il comma 11 stabilisce che alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo, nei termini e con le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (recante la disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito) ed i relativi proventi affluiscono al bilancio dello Stato. Il comma 12 stabilisce che alle penalità di mora non si applicano alcune disposizioni contenute nei seguenti articoli della legge n. 689 del 1981: articolo 6 (rubricato "Solidarietà"); articolo 10 (rubricato "Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo"); articolo 11 (rubricato "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"); articolo 16 (rubricato "Pagamento in misura ridotta").

Il nuovo articolo 145.2 disciplina la collaborazione tra Autorità, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. In tal senso, si stabilisce che la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati UE competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Inoltre, si stabilisce che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

Il nuovo articolo 145.3, con riguardo al cumulo dei procedimenti amministrativi e penali, al comma 1 stabilisce che in caso di cumulo di procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 145, e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto. Tuttavia, ciò è possibile a condizione che il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari. Il comma 2 stabilisce che, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, la Banca d'Italia deve comunicare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio ex articolo 145 del TUB. Analogamente, si dispone che, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia, l'autorità giudiziaria deve comunicare, senza ritardo, alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale e, comunque, dopo che l'indagato abbia ricevuto, a norma di legge, l'informazione sulle indagini. In tale ultimo caso, si precisa che resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-*bis* del TUB in materia di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. Il comma 3 stabilisce che fermo restando il divieto sancito dall'articolo 329 del codice di procedura penale [ossia obbligo di segreto dei singoli atti e divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti], la Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2 (per verificare, quindi, se vi siano violazioni rilevanti anche ai fini della vigilanza bancaria). Il comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria debbano scambiarsi comunicazione circa l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al precedente comma 2.

Novellando l'articolo 144, comma 1, lettera a) del TUB si modifica l'elenco delle disposizioni la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (nei confronti di banche, intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti) e fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile (nei confronti di istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali

essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti), nei termini che seguono (modifica di cui alla lettera nnn) del comma 1).

**L'articolo 4** reca le disposizioni transitorie concernenti la decorrenza delle disposizioni modificate o introdotte nel Testo unico bancario alla luce delle modifiche di cui all'articolo 1 del presente schema. In particolare: il comma 1, prevede si applichino a decorrere dall'11 gennaio 2027 gli articoli 14 (Autorizzazione all'attività bancaria), 15 (Succursali) e 16 (libera prestazioni di servizi) del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto; gli articoli 14-bis (Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo), 58-ter (Classificazione e regime applicabile alle succursali di banche di Stati terzi), 58-quater (Regime applicabile), 58-quinquies (Vigilanza sulle succursali di banche di Stati terzi), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies (Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide) e 58-septies (Misure e poteri di vigilanza sulle succursali di banche di Stati terzi) del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto. Il comma 2 contiene una deroga a quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto. Tale disposizione prevede che l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1) (raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione), 2) (operazioni di prestito, compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale incluso il "*forfaiting*") e 6) (rilascio di garanzie e di impegni di firma), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo. Si prevede invece che dall'11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo. In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente. Il comma 3 prevede che le succursali di banche di Stato terzo autorizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto, che entro l'11 gennaio 2027 presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, possono continuare a esercitare le attività fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. In caso di diniego, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia è revocata. Il comma 4 dispone che la Banca d'Italia può stabilire le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 58--*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), alle succursali di banche di Stato terzo qualificate ai sensi dell'articolo 58-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il comma 5 dispone che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, che riguarda i requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali e l'articolo 60-*bis*, comma 3-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente decreto, che assoggetta ad alcune delle disposizioni dell'articolo 26 gli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26. Il comma 6 prevede che l'articolo 57, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di autorizzazione alle fusioni bancarie da parte della Banca d'Italia, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-*bis*, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di autorizzazione alle fusioni e scissioni nelle quali la società coinvolta è una società di partecipazione finanziaria o una

società di partecipazione finanziaria mista, da parte della Banca d'Italia, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Il comma 7 dispone che l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, riguardante le partecipazioni rilevanti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57--*bis*, comma 10, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Il comma 8 dispone che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di cessione di rapporti giuridici, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del presente decreto, e gli articoli 58-*bis* (Trasferimenti rilevanti di attività o passività) e 61-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo), introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere s) e aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative richiamate all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Il comma 9 prevede che l'articolo 61-*bis*, commi 1 (applicazione della disciplina in materia di partecipazioni rilevanti alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo), primo periodo, 2 (autorizzazione della Banca d'Italia) e 3 (comunicazione di cessione di partecipazioni rilevanti), del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 61-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Il comma 10 dispone infine che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn) (sanzioni per violazione di disposizioni del testo unico), ooo) (penalità di mora), ppp) (Criteri per la determinazione delle sanzioni) e qqq) (Procedura per l'applicazione delle penalità di mora) al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano alle violazioni delle disposizioni sopra richiamate a partire dall'11 gennaio 2027 mentre le modifiche introdotte con riferimento alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, si applicano dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista.

**La RT** sottolinea preliminarmente che lo schema reca disposizioni normative che assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina prudenziale oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alle autorità di vigilanza (in larga parte alla Banca d'Italia, ma anche alla CONSOB).

Rileva che tali modifiche si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle evoluzioni della normativa dell'Unione in materia di accesso all'attività, requisiti e vigilanza prudenziale delle banche e delle imprese di investimento (*Capital Requirements Directive* e *Capital Requirements Regulation*, comunemente indicati, rispettivamente, come CRD e CRR). In particolare, mentre il regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III) è volto a garantire l'attuazione degli *standard* di Basilea 3 (in particolare sul rischio di credito, sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito, sul rischio operativo, sul rischio di mercato e sull'*output floor*), la direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) armonizza il quadro di vigilanza bancaria dell'UE (in particolare sui poteri di vigilanza, sulle sanzioni, sulle imprese di paesi terzi e sui rischi ESG).

Per i profili finanziari, assicura che le modifiche legislative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 6 in coerenza con l'espressa previsione già contenuta nella legge di delega (articolo 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91). In particolare, riferisce che le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento, procederanno a effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Precisa che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, nonché dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che, pertanto, detta Autorità provvede all'attuazione dei compiti di cui presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo alle modifiche apportate dal testo in esame alla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII (Sanzioni) del TUB assicura che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera *ppp*), rappresenta che le modifiche apportate all'articolo 144-*quater (*Criteri per la determinazione delle sanzioni) del decreto legislativo n. 385 del 1993, non determinano effetti in relazione al gettito riveniente dalle sanzioni in questione.

Precisa che lo scambio di informazioni nell'ambito del cumulo di procedimenti di natura amministrativa e penale - di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *qqq*), riguardante le modifiche e le integrazioni apportate all'articolo 145 (Procedura sanzionatoria) - sarà condotto dal Ministero della giustizia (Corte d'appello di Roma) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, precisa che la sanzione della penalità di mora (articolo 1, comma 1, lettere *ooo*) e *qqq*) è di nuova istituzione e che pertanto i proventi da essa derivanti saranno versati al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative. Infatti, per le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), la destinazione al bilancio dello Stato deriva dall'applicazione del comma 9, secondo periodo, del richiamato articolo 145 TUB, in base al quale i provet6nti derivanti dalle sanzioni previste dal presente Titolo VIII (artt. 130-145-*quater*) affluiscono al bilancio dello Stato.

La RT non si sofferma sulle disposizioni transitorie indicate dall'articolo 4 modificative del T.U.B.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, relativamente allo scambio di informazioni nell'ambito del cumulo di procedimenti di natura amministrativa e penale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera qqq) - riguardanti, in particolare, le modifiche e le integrazioni previste all'articolo 145 (Procedura sanzionatoria) del T.U.B. - si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla RT sull'idoneità degli Uffici giudiziari allo

svolgimento dei relativi procedimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in bilancio e non si formulano pertanto osservazioni.

Con riferimento alla sanzione della penalità di mora (articolo 1, comma 1, lettere ooo) e qqq)), considerato che la RT conferma che tali disposizioni sono di nuova istituzione e che i proventi da essa derivanti saranno versati al bilancio dello Stato sulla base delle vigenti previsioni legislative[2], non ci sono osservazioni.

Sulle restanti disposizioni, la RT evidenzia che la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode di ampia indipendenza finanziaria, e pertanto può provvedere all'attuazione dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, e considerato altresì che tale ente non rientra nel novero delle "Amministrazioni pubbliche" ai fini del Conto Economico della PA (Sottosettore S13) e, dunque, nel perimetro dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute, non ci sono osservazioni.

## Articoli 2 e 5
## (Art. 2 *(Modifiche T.U.F.)*, Art. 5 *(Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al T.U.F. di cui all'articolo 2)*)

**L'articolo 2** reca disposizioni modificative ed integrative del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) dirette a rafforzare la qualità e le modalità di valutazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ivi compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali) presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf e con riferimento alla disciplina delle Sim di classe 1, prevedendosi la possibilità di richiedere una deroga rispetto all'obbligo per le Sim autorizzate dalla Banca d'Italia di richiedere, al ricorrere dei relativi presupposti, l'autorizzazione ad operare come Sim di classe 1, indicandone le condizioni.

In particolare, al comma 1 la lettera a) modifica l'articolo 4-*sexies*.1, che disciplina l'individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, al fine di aggiornare alle modifiche apportate all'articolo 13 dalla lettera c) del presente articolo, i riferimenti contenuti al comma 6, lettera f) che individua nella Banca d'Italia l'autorità competente ad assicurare l'adempimento degli obblighi imposto dal Regolamento (UE) 2020/1503 con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di *crowdfunding*.

La lettera b) dispone, all'articolo 7-*duodecies* che ha ad oggetto la disciplina delle SIM di classe 1-*minus*, che ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-*minus* si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fermi restando i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto

La lettera c) modifica in più punti l'articolo 13, che disciplina i requisiti che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf. In particolare si precisa che per i suddetti esponenti, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e ai criteri di competenza e correttezza, è richiesto l'ulteriore

[2] Si ricorda che per le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia, il comma 9, secondo periodo, dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993d prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal Titolo VIII (articoli 130-145-*quater*) affluiscono al bilancio dello Stato.

requisito dell'indipendenza di giudizio. I "criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti" sono altresì inseriti tra quelli la cui definizione è posta in essere con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Viene poi novellato il comma 4 dell'articolo 13, al fine di precisare che ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. Anche il comma 5, che contiene la disciplina della valutazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, viene integralmente novellato prevedendo che i soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. Rispetto al testo vigente del comma 5 viene quindi introdotto un riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e indicato il soggetto che conduce la valutazione. Viene inoltre introdotto, sempre con riferimento ai tempi della valutazione, un nuovo comma 5-*bis* che prevede che: la valutazione di cui al comma 5 è condotta: con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo, ovvero dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo; con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati. Anche il testo del comma 6 viene integralmente novellato e prevede che la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5 valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica. Il nuovo comma 6-*bis* dispone che la Banca d'Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato. Viene infine integrata la rubrica della norma che menziona solo gli esponenti aziendali, inserendovi anche un riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali.

La lettera d) introduce modifiche all'articolo 20-*bis*.1 che contiene la disciplina delle Sim di classe 1. In particolare prevede che l'obbligo di richiesta di autorizzazione quale Sim di classe 1, che viene rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, per le Sim autorizzate in Italia, previsto al comma 2, punto ii), sia verifica solo quando le imprese del gruppo di cui fa parte la Sim siano stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo. Viene poi introdotto all'articolo 20-*bis*.1 un nuovo comma 2-*bis* che dispone che nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi: a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell'operatività utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo; b) la natura, l'entità e la complessità delle attività

svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso; c) l'importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano. La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del presente comma sono riesaminati ogni tre anni.

**L'articolo 5** definisce la decorrenza delle disposizioni concernenti i requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali e i responsabili delle principali funzioni aziendali, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 del TUF. In particolare dispone che l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applica alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 13. Fino a tale data, si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

**La RT** si limita a rilevare che la Consob provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Assicura pertanto che essa provvederà all'attuazione dei compiti previsti dal testo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rammenta che anche la Consob non rientra nel novero delle "Amministrazioni pubbliche" ai fini del Conto Economico della PA (Sottosettore S13) e, dunque, nel perimetro dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute. Pertanto, nulla da osservare.

Con riferimento alle disposizioni concernenti il ruolo attribuito alla Banca d'Italia, si rinvia alle analoghe considerazioni formulate agli articoli 1 e 4.

## Articolo 3
### *(Modifiche alla legge n. 262/2005 recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ovvero di* governance *della Banca d'Italia)*

**L'articolo 3** modifica la legge n. 262 del 2005. In particolare, stabilisce i criteri di scelta dei membri del direttorio della Banca d'Italia e impone la pubblicità dei motivi di revoca, salvo diniego motivato. Inoltre, si prevedono norme sul *cooling-off* per i membri del direttorio e per il personale coinvolto nelle procedure di vigilanza, sorveglianza o risoluzione. Agli stessi soggetti è imposto un divieto di negoziare strumenti di soggetti vigilati con deroghe per gestioni terze "cieche" e OICR non prevalentemente esposti. Si attribuisce con una norma di chiusura alla Banca d'Italia il potere di adottare ulteriori regole interne su conflitti, incompatibilità e limiti agli investimenti, in attuazione del SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico. L'articolo recepisce l'articolo 4-*bis* della direttiva (UE) 2024/1619 (direttiva CRD VI) nella parte che riguarda l'indipendenza delle autorità di vigilanza bancaria. Al comma 1, lettera a) si interviene sull'articolo 19 della legge n. 262 del 2005. Si stabiliscono i criteri di nomina dei membri del direttorio della Banca d'Italia, sancendo che devono essere scelti fra persone di riconosciuta onorabilità e esperienza professionale. Altresì, è aggiunto che i motivi della revoca dell'incarico sono pubblicizzati, a meno che non si opponga l'interessato, motivando il suo diniego.

Il decreto legislativo in esame introduce tre nuovi articoli (articoli 29-*ter*, 29-*quater* e 29-*quinquies*) nella legge n. 262 del 2005, in tema di incompatibilità successive alla cessazione dell'incarico e di conflitto di interesse. Innanzitutto, alla lettera b), si circoscrive l'efficacia delle disposizioni sulle incompatibilità dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti delineate dall'articolo 29-*bis* e dal DPCM di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2015) alle autorità Consob e dell'Ivass, escludendovi Banca d'Italia.

L'articolo 29-*ter* introduce disposizioni sulle incompatibilità dei membri del direttorio e del personale della Banca d'Italia addetti alle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione. Per quanto riguarda i membri del direttorio, vige un periodo di *cooling-off* (incompatibilità) della durata di ventiquattro mesi decorrente dalla cessazione del mandato in cui non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con: a) i soggetti sottoposti a sorveglianza, vigilanza, risoluzione e gestione delle crisi da parte di Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico; b) i soggetti che controllano o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti sorvegliati, vigilati o in cui Banca d'Italia ha agito per la gestione della crisi, nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo; c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui sopra, salvo che al membro del direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità; d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali. Per i membri del direttorio è prevista un'indennità appropriata in conseguenza delle limitazioni alla propria attività negoziale successiva all'incarico, il cui ammontare è definito al momento del conferimento del mandato. Per quanto concerne i dipendenti delle Autorità à che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione è previsto un periodo di incompatibilità che ha un perimetro più ristretto, legato non alla generalità dei soggetti regolati, ma solo a quelli nella cui vigilanza, sorveglianza o risoluzione il dipendente sia stato coinvolto. La durata, inoltre, è inferiore: dodici mesi dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione. In tale periodo, è stabilito che questi non possono intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego: a) con i soggetti rispetto ai quali il dipendente è stato direttamente coinvolto nell'attività di vigilanza, sorveglianza, risoluzione o nel relativo processo decisionale; b) con i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti vigilati, sorvegliati o che hanno acceduto alla risoluzione, nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo; c) con i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere *supra*, salvo che al dipendente interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità; d) con i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla responsabilità del dipendente durante il suo rapporto di impiego. Per i dipendenti interessati, è comunque stabilito l'obbligo di comunicare all'ente di appartenenza il ricevimento di un'offerta di lavoro. Una volta accertata l'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il lavoratore a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità fino alla cessazione dell'impiego, nel cui espletamento non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti con cui non può intrattenere collaborazioni, consulenze o impieghi. Coloro che sono in quiescenza, si dimettono o vengono destituiti non hanno titolo per un indennizzo di incompatibilità. La disposizione rimette a un atto regolamentare interno della Banca d'Italia, da adottare entro il 10 gennaio 2026, la decisione sui contenuti e gli obblighi di comunicazione del dipendente che riceve un'offerta di lavoro e l'organo competente ad accertare le incompatibilità. L'articolo si conclude sancendo la nullità dei contratti conclusi in violazione dei divieti ivi stabiliti.

Il nuovo articolo 29-*quater* attiene alla prevenzione dei conflitti di interesse. In particolare, introduce alcune restrizioni agli investimenti finanziari privati, vietando ai membri del direttorio e al personale di Banca d'Italia che svolge funzioni di vigilanza la negoziazione degli strumenti finanziari: emessi dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico; dalle società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo; collegati a tali soggetti. L'articolo ammette, tuttavia, alcune eccezioni al divieto di negoziazione nei seguenti casi: gestione di terzi, a condizione che i titolari non intervengano nella gestione del portafoglio e che il gestore non

investa prevalentemente in strumenti dei soggetti vietati o a loro collegati; OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti dei soggetti vietati o a loro collegati. I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale – e comunque prima della nomina o dell'assunzione – sugli strumenti finanziari detenuti passibili di conflitto d'interesse. Se essi ne detengono, la Banca d'Italia può richiederne la cessione entro un termine ragionevole, non superiore a un anno, senza che il cedente possa rivalersi sull'istituto per gli effetti patrimoniali negativi. Se gli strumenti possono essere mantenuti, l'eventuale disinvestimento richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia. La violazione delle suddette regole è fonte di responsabilità disciplinare. Infine, la Banca d'Italia emana con proprio atto regolamentare, da adottare entro il 10 gennaio 2026, le disposizioni di attuazione.

Nell'articolo 29-*quinquies* si attribuisce, infine, alla Banca d'Italia il potere di dettare con atti regolamentari interni ulteriori disposizioni in tema di conflitti di interessi, incompatibilità successive alla cessazione dell'incarico e limitazioni agli investimenti finanziari, in attuazione degli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'istituto al SEBC e al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di vigilanza unico.

**La RT** non si sofferma nello specifico sulle disposizioni in esame.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale delle modifiche e delle integrazioni previste, non ci sono osservazioni.

## Articolo 6
## *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'articolo prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che modifiche legislative proposte dal testo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo e in coerenza con l'espressa previsione già contenuta nella legge di delega (articolo 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91).

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli[3].

[3] Si ricorda che la clausola di invarianza deve essere accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.